



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 4 febbraio 2019 n.25

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 21, commi 1 e 4, della Legge 27 giugno 2013 n.71 come modificato dall'articolo 54 della Legge 24 dicembre 2018 n.173;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.14 adottata nella seduta del 25 gennaio 2019;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

NORME PER LE IMPRESE AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO

TITOLO I IMPRESE AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. Il presente decreto delegato, al fine di determinare condizioni favorevoli alla nascita e sviluppo di imprese ad alto contenuto tecnologico, con l'obiettivo di creare le migliori condizioni di operatività e di gestione dell'impresa stessa, a seconda delle caratteristiche e delle peculiarità del singolo settore di investimento, introduce le misure attuative della disposizione contenuta nell'articolo 21 della Legge 23 giugno 2013, n. 71 e successive modifiche, tese a:

- a) definire i requisiti oggettivi e soggettivi in base ai quali un'impresa possa essere classificata quale Impresa ad alto contenuto tecnologico;
- b) introdurre disposizioni di maggior favore, anche in deroga alla Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche;
- c) introdurre specifiche agevolazioni e incentivi fiscali;
- d) disciplinare specifiche tipologie di contratti di lavoro, in deroga e ad integrazione della Legge 29 settembre 2005 n. 131 e successive modifiche;
- e) prevedere particolari tipologie di permesso di soggiorno e di residenza per i soci e/o gli amministratori, nonché per chi presta la propria attività lavorativa alle dipendenze delle imprese di cui al comma 1, anche in deroga alla Legge 28 giugno 2010 n. 118 e successive modifiche;
- f) prevedere speciali forme di investimento e di raccolta di capitale di rischio;
- g) introdurre particolari tipologie di licenza, anche in deroga alla legge 31 marzo 2014 n. 40 e successive modifiche.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto delegato deve intendersi:
 - a) per San Marino Innovation S.p.A. l'Istituto per l'Innovazione della Repubblica di San Marino S.p.A. di cui al Decreto Delegato 7 marzo 2018 n. 23;
 - b) per gruppo di imprese quanto previsto ai sensi dell'articolo 11 della Legge 20 luglio 2004 n. 102.

Art. 3
(Requisiti oggettivi e soggettivi per la classificazione delle Imprese ad alto contenuto tecnologico)

1. La società che intenda ottenere lo status di "Impresa ad alto contenuto tecnologico" e ottenere l'iscrizione nell'apposito registro di cui all'articolo 7 deve essere in possesso dei seguenti requisiti oggettivi e soggettivi:
 - a) aver ottenuto la certificazione del carattere altamente innovativo dell'impresa da parte di San Marino Innovation S.p.A., di cui all'articolo 4 del presente decreto delegato;
 - b) essere una società di diritto sammarinese costituita in forma di società a responsabilità limitata, nelle modalità cui al Titolo II del presente decreto delegato;
 - c) essere titolari di una licenza industriale o di servizi quale attività prevalente ai sensi della Legge 31 marzo 2014 n. 40;
 - d) non avere partecipazioni tramite mandato fiduciario.

Art. 4
(Certificazione del carattere altamente innovativo dell'impresa)

1. La certificazione del carattere altamente innovativo dell'impresa di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) viene rilasciata da San Marino Innovation S.p.A., a seguito di apposita istanza da parte dei soci promotori, i quali dimostrino di avere un'idea innovativa di prodotto, servizio, processo, tecnologia, organizzazione o modello di business.
2. San Marino Innovation S.p.A. può redigere apposito regolamento per la presentazione dell'istanza di cui al comma 1. Al regolamento viene data massima pubblicità tramite la pubblicazione sul sito della società e con ogni altra forma ritenuta opportuna.
3. La certificazione del carattere altamente innovativo d'impresa determina l'accesso ai benefici previsti nel presente decreto delegato.

Art. 5
(Poteri di supervisione, regolamentari e sanzionatori di San Marino Innovation S.p.A.)

1. San Marino Innovation S.p.A. esercita poteri di supervisione, regolamentari e sanzionatori nel settore delle tecnologie innovative e nei confronti delle imprese ad alto contenuto tecnologico.
2. San Marino Innovation S.p.A. ha il dovere di, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) regolamentare, monitorare e supervisionare le attività ad alto contenuto tecnologico tramite l'emanazione di propri regolamenti e direttive, destinati ai soggetti interessati e per le finalità di cui al presente decreto delegato;
 - b) tenere sotto costante controllo tutte le pratiche, operazioni e attività esercitate dalle imprese di cui al presente decreto delegato nonché rilevare violazioni dei regolamenti, delle direttive di cui alla lettera a) e indirizzare formale contestazione al soggetto interessato, assegnando un

termine per adeguarsi, nonché revocare lo *status* di impresa ad alto contenuto tecnologico e le autorizzazioni rilasciate, in caso di mancato adeguamento;

c) fornire assistenza per conseguire lo *status* di impresa ad alto contenuto tecnologico e rilasciare qualsiasi autorizzazione per l'esercizio di attività connesse al settore delle tecnologie innovative;

d) monitorare i settori tecnologici emergenti in territorio, con particolare riguardo alle applicazioni delle nuove tecnologie non ancora regolamentate, rilevandone i possibili profili di rischio. In tal caso San Marino Innovation S.p.A. può negare la certificazione di cui all'articolo 4, fino all'adozione di apposite normative di settore;

e) autorizzare le società che intendono svolgere l'attività, anche in modo non esclusivo e a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di incubatore, acceleratore, parco scientifico tecnologico dedicato a imprese ad alto contenuto tecnologico, mediante il rilascio di apposita certificazione, nonché di monitorare costantemente tali società una volta autorizzate e certificate.

f) monitorare il funzionamento e l'applicazione delle leggi che direttamente o indirettamente influenzano l'attività delle imprese ad alto contenuto tecnologico nonché intraprendere o commissionare studi, ricerche o indagini di settore che siano necessari a tale riguardo nonché fornire informazioni e rilasciare linee guida connesse al settore delle tecnologie innovative, anche sulla base delle rilevazioni effettuate.

3. A fronte dell'attività di supporto alle Imprese ad alto contenuto tecnologico da parte di San Marino Innovation S.p.A., quest'ultimo stabilisce, con direttiva da aggiornarsi periodicamente, le tariffe di accesso e permanenza nel regime, nonché dettaglia i criteri di applicazione delle tariffe.

4. In caso di mancata corresponsione delle tariffe di cui al presente decreto delegato, l'impresa inadempiente decade dal diritto alla permanenza nel regime agevolato con conseguente cancellazione d'ufficio dal registro di cui all'articolo 7.

Art. 6

(Controlli relativi al mantenimento dei requisiti di Impresa ad alto contenuto tecnologico)

1. I controlli relativi al mantenimento dei requisiti per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 7 sono effettuati da San Marino Innovation S.p.A..

2. Al verificarsi della mancanza anche di uno dei requisiti di cui all'articolo 3, San Marino Innovation S.p.A. assegna alla società un termine perentorio per il ripristino dei requisiti pari a 30 giorni correnti, decorsi infruttuosamente i quali si verifica la perdita dello status di Impresa ad alto contenuto tecnologico. L'Ufficio Attività Economiche procede alla comunicazione della perdita dello status di Impresa ad alto contenuto tecnologico.

3. Entro 30 giorni correnti dalla comunicazione della perdita dello status di Impresa ad alto contenuto tecnologico, la società deve deliberare la messa in liquidazione volontaria, salvo non decida di richiedere l'iscrizione al Registro delle Società, previo assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

4. Decorso infruttuosamente il termine di 30 giorni di cui al comma 3, l'Ufficio Attività Economiche segnala la società al Commissario della Legge per l'attivazione delle procedure di liquidazione d'ufficio.

Art. 7

(Procedure per l'iscrizione al Registro delle Imprese ad alto contenuto tecnologico)

1. Viene istituito presso l'Ufficio Attività Economiche il Registro delle Imprese ad alto contenuto tecnologico. L'iscrizione a tale Registro consente di accedere ai benefici previsti per le Imprese ad alto contenuto tecnologico e garantisce la massima pubblicità e trasparenza delle imprese ammesse al regime speciale della presente normativa.

2. L'impresa in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui all'articolo 3, deve richiedere l'iscrizione al Registro delle Imprese ad alto contenuto tecnologico entro 90 giorni correnti dal rilascio della certificazione di cui all'articolo 4, da parte di San Marino Innovation S.p.A., pena la decadenza dallo *status* di Impresa ad alto contenuto tecnologico.

3. Nel Registro delle Imprese ad alto contenuto tecnologico sono iscritti i medesimi dati riportati nel Registro delle Società, previsti dalle disposizioni vigenti in materia.

4. Nel Registro di cui al presente articolo viene riportata per ogni Impresa ad alto contenuto tecnologico la seguente dicitura, in base al periodo agevolato in cui la medesima si trova:

- a) SUT I;
- b) SUT II;
- c) SAT.

5. Il Registro delle Imprese ad alto contenuto tecnologico deve essere messo a disposizione di San Marino Innovation S.p.A. per le finalità di cui al presente decreto delegato.

Art. 8

(Incubatori, Acceleratori e Parchi Scientifici Certificati)

1. La società che intenda offrire, anche in modo non esclusivo e a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, spazi di *co-working* e servizi in genere per sostenere la nascita e lo sviluppo di Imprese ad alto contenuto tecnologico, attraverso la creazione di un incubatore, acceleratore, oppure di parco scientifico e tecnologico, al fine di svolgere tale attività economica deve ottenere la certificazione rilasciata da San Marino Innovation S.p.A.. Al rilascio della superiore certificazione seguirà la conseguente iscrizione nell'apposito Registro creato e tenuto da San Marino Innovation S.p.A..

2. La società di cui al comma 1 deve essere in possesso dei seguenti requisiti oggettivi e soggettivi:

- a. essere una società di diritto sammarinese;
- b. essere titolari di una licenza industriale o di servizi quale attività prevalente ai sensi della Legge 31 marzo 2014 n. 40. La licenza non deve essere in stato di sospensione o cessazione;
- c. la società deve dimostrare di possedere dei requisiti specifici relativi ai locali, al personale, alle attrezzature, inoltre deve dimostrare comprovata esperienza nelle attività di sostegno all'avvio e allo sviluppo di imprese innovative.

3. In deroga alla Legge 31 marzo 2014 n. 40 e successive modifiche, le Imprese ad alto contenuto tecnologico che stipulano contratto di *co-working*, di incubazione, oppure altro contratto assimilabile a questi, regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro e Conservatoria della Repubblica di San Marino, con società in possesso della certificazione di cui al comma 1, possono stabilire la propria sede operativa presso i locali destinati all'uso di cui al presente articolo.

4. In deroga alla Legge 31 marzo 2014 n. 40 e successive modifiche, le società in possesso della certificazione di cui al comma 1, possono ospitare presso i locali destinati all'uso di cui al presente articolo anche le sedi operative di operatori economici che svolgono attività economiche, organizzate in forma societaria o meno, al fine di fornire servizi collaterali e accessori alle Imprese ad alto contenuto tecnologico che stipulano contratto di *co-working*, di incubazione, oppure altro contratto assimilabile a questi. Anche gli operatori economici di cui al presente comma devono sottoscrivere apposito contratto con le società in possesso della certificazione di cui al comma 1.

5. All'interno dei locali destinati all'uso di cui al presente articolo, il numero di operatori economici che svolgono attività economiche collaterali e accessorie non può superare il 15% delle Imprese ad alto contenuto tecnologico che stabiliscono la propria sede operativa all'interno della stessa struttura.

6. Gli operatori economici che intendano svolgere attività economiche collaterali e accessorie alle Imprese ad alto contenuto tecnologico, con le modalità previste al comma 4 e al comma 5 del presente articolo, devono essere a ciò esplicitamente autorizzati, previa apposita istanza, da San

Marino Innovation S.p.A., che ne valuta il grado di connessione con le attività svolte dalle Imprese ad alto contenuto tecnologico.

7. San Marino Innovation S.p.A. valuta le istanze presentate dagli operatori economici richiedenti in base a criteri soggettivi ed oggettivi al fine di garantire che i servizi proposti siano pertinenti e funzionali alle Imprese ad alto contenuto tecnologico stabilite presso i locali delle società in possesso della certificazione di cui al comma 1.

8. Con proprio regolamento San Marino Innovation S.p.A. può disciplinare le modalità, i limiti e le condizioni per l'erogazione dei servizi di cui al presente articolo, inclusi i requisiti dei contratti di cui ai commi precedenti.

9. San Marino Innovation S.p.A. può redigere apposito regolamento per disciplinare la presentazione delle domande volte al rilascio della certificazione di cui al comma 1, nel quale saranno anche definiti i requisiti oggettivi e soggettivi di cui alla lettera d), comma 2 e di cui al comma 7 del presente articolo. Al regolamento viene data massima pubblicità tramite la pubblicazione sul sito della società e con ogni altra forma ritenuta opportuna.

TITOLO II

AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO

Art. 9

(Classificazione di Imprese ad alto contenuto tecnologico)

1. Le imprese ad alto contenuto tecnologico di cui al Titolo I del presente decreto delegato sono classificate come segue:

- a. Start Up Tecnologica di Primo Livello (SUT I);
- b. Start Up Tecnologica di Secondo Livello (SUT II);
- c. Società Altamente Tecnologica (SAT).

2. Le imprese in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui all'articolo 3 e classificate in uno dei punti di cui al comma 1 hanno accesso a un regime societario semplificato, in deroga alla Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche.

Art. 10

(Start Up Tecnologica di Primo Livello - SUT I)

1. La Start Up Tecnologica di Primo Livello (SUT I) deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. essere una società di nuova costituzione;
- b. essere in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui all'articolo 3.

2. Lo status di Start Up tecnologica di Primo Livello ha durata totale di tre anni dall'iscrizione al Registro di cui all'articolo 7.

Art. 11

(Start Up Tecnologica di Secondo Livello - SUT II)

1. Sono Start Up Tecnologiche di Secondo Livello (SUT II) le società aventi uno dei seguenti requisiti:

- a) la Start Up Tecnologica di Primo Livello (SUT I) che abbiano esaurito il termine di cui all'articolo 10 comma 2;
- b) le Imprese start up che alla data di entrata in vigore del presente decreto delegato risultano già iscritte al Registro delle Imprese Start Up ad alta tecnologia previsto all'articolo 4 del

Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.116, le quali ai sensi dell'articolo 35 del presente decreto delegato optano per essere iscritte nel Registro delle Imprese ad alto contenuto tecnologico;

c) società in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del presente decreto delegato e il cui capitale sociale sia a qualsiasi titolo detenuto in misura non inferiore al 50% da società, sia estere sia di diritto sammarinese, aventi le seguenti caratteristiche:

c1) il cui numero di occupati sia pari o superiore a 25 persone; dove per occupati si intendono i dipendenti a tempo determinato e indeterminato legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza.

c2) il cui fatturato o il totale del bilancio annuale superi 5 milioni di euro.

2. Nel caso di cui al comma 1 lettera c), qualora la società, che detiene le quote della Start Up Tecnologica di Secondo Livello (SUT II), faccia parte di un gruppo di imprese, nella valutazione dei parametri di cui al presente articolo si considerano i dati afferenti non soltanto a questa, bensì il complesso dei dati riferiti al gruppo di imprese di cui la stessa fa parte.

3. Nel caso di cui al comma 1, lettera a) il passaggio al regime di Start Up Tecnologica di Secondo Livello (SUT II) viene eseguito d'ufficio, a seguito di apposita comunicazione da parte di San Marino Innovation S.p.A. all'Ufficio Attività Economiche, che procederà all'aggiornamento del Registro nonché al rilascio di apposita certificazione alla società interessata.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) l'attribuzione dello status di Start Up Tecnologica di Secondo Livello (SUT II) viene effettuata da San Marino Innovation S.p.A., contestualmente al rilascio della certificazione di cui all'articolo 4.

5. Lo status di Start Up Tecnologica di Secondo Livello ha durata totale di quattro anni.

Art. 12

(Regime applicabile a Start Up di Primo Livello - SUT I e a Start Up di Secondo Livello – SUT II)

1. Alle Start Up Tecnologiche di Primo Livello ed alle Start Up Tecnologiche di Secondo Livello viene applicato il seguente regime, in deroga alla Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche:

a. L'ammontare del capitale sociale:

a1) Per le Start Up di Primo Livello (SUT I) non deve essere inferiore a euro 1,00 per quota;

a2) Per le Start Up di Secondo Livello (SUT II) non deve essere inferiore a euro 10.000,00.

b. I conferimenti del capitale sociale devono essere effettuati in denaro, fino alla concorrenza dell'ammontare minimo previsto dal presente decreto delegato e devono essere versati presso un Istituto di credito della Repubblica di San Marino secondo le modalità che seguono:

b1) la metà del capitale sociale deve essere versato entro 60 giorni dall'acquisizione dello *status*, rispettivamente, di Start Up Tecnologica di Primo Livello (SUT I) e di Start Up Tecnologica di Secondo Livello (SUT II);

b2) la restante metà del capitale sociale deve essere versato entro 3 anni dall'acquisizione del medesimo *status*.

c. Le quote societarie possono essere differenziate per categorie previamente individuate nell'atto costitutivo e nello statuto. Qualora vengano create diverse categorie di quote, la società può liberamente determinarne il contenuto, ma tutte le quote appartenenti alla medesima categoria devono conferire uguali diritti.

d. La società ha facoltà di sottoscrivere quote proprie, in misura non superiore al 30% del capitale sociale, da destinarsi a terzi, esclusivamente secondo le modalità e per le finalità di cui al Titolo VI del presente decreto delegato.

2. L'attribuzione dello Status di Start Up Tecnologica di Primo e di Secondo Livello determina:

a. l'esonero dal pagamento della tassa di licenza d'esercizio;

b. il pagamento dell'imposta di registro su tutti gli atti societari nella misura fissa pari a euro 70,00.

3. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati nel presente decreto delegato, si applica, in quanto compatibile, la disciplina vigente in materia di Società a responsabilità limitata.

Art. 13

(Società Altamente Tecnologica - SAT)

1. È Società Altamente Tecnologiche (SAT) la società avente uno dei seguenti requisiti:
 - a) società di diritto sammarinese costituite in forma di società a responsabilità limitata che hanno esaurito il periodo di permanenza nel regime di SUT II come previsto dall'articolo 10;
 - b) società in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del presente decreto delegato, il cui capitale sociale sia a qualsiasi titolo detenuto in misura non inferiore al 50% da società, sia estere sia di diritto sammarinese, aventi le seguenti caratteristiche:
 - b1) il cui numero di occupati sia pari o superiore a 50 persone; dove per occupati si intendono i dipendenti a tempo determinato e indeterminato legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza.
 - b2) il cui fatturato o il totale del bilancio annuale superi 10 milioni di euro.
2. Nel caso di cui al comma 1 lettera b), qualora la società, che detiene le quote della Start Up Tecnologica di Secondo Livello (SUT II), faccia parte di un gruppo di imprese, nella valutazione dei parametri di cui al presente articolo si considerano i dati afferenti non soltanto a questa, bensì il complesso dei dati riferiti al gruppo di imprese di cui la stessa fa parte.
3. Nel caso di cui al comma 1, lettera a) il passaggio al regime di Società Altamente Tecnologica (SAT) viene eseguito d'ufficio, a seguito di apposita comunicazione da parte di San Marino Innovation S.p.A. all'Ufficio Attività Economiche, che procederà all'aggiornamento del Registro nonché al rilascio di apposita certificazione alla società interessata.
4. Nel caso di cui al comma 1, lettera b) l'attribuzione dello status di Società Altamente Tecnologica (SAT) viene effettuata da San Marino Innovation S.p.A., contestualmente al rilascio della certificazione di cui all'articolo 4.
5. Alle Società Altamente Tecnologiche viene applicato il seguente regime, in deroga alla Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche:
 - a. l'ammontare del capitale sociale non deve essere inferiore a euro 20.000,00;
 - b. i conferimenti del capitale sociale devono essere effettuati in denaro fino alla concorrenza dell'ammontare minimo previsto dal presente decreto delegato e devono essere versati presso un Istituto di credito della Repubblica di San Marino secondo le modalità che seguono:
 - b1) la metà del capitale sociale deve essere versato entro 60 giorni dall'acquisizione dello *status* di Società Altamente Tecnologica (SAT);
 - b2) la restante metà del capitale sociale deve essere versato entro 3 anni dall'acquisizione del medesimo *status*.
 - c. Le quote societarie possono essere differenziate per categorie previamente individuate nell'atto costitutivo e nello statuto. Qualora vengano create diverse categorie di quote, la società può liberamente determinarne il contenuto, ma tutte le quote appartenenti alla medesima categoria devono conferire uguali diritti.
 - d. La società ha facoltà di sottoscrivere quote proprie, in misura non superiore al 30% del capitale sociale, da destinarsi a terzi, esclusivamente secondo le modalità e per le finalità di cui al Titolo VI del presente decreto delegato.
6. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati, si applica, in quanto compatibile, la disciplina ordinaria in materia di Società a responsabilità limitata, di cui alla Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche.

TITOLO III

CONTRATTI DI LAVORO E PERMESSI DI SOGGIORNO

Art. 14

(Contratto di lavoro per dipendenti di Imprese ad alto contenuto tecnologico)

1. Al fine di sostenere l'avvio delle Imprese ad alto contenuto tecnologico con strumenti conformi alle esigenze di flessibilità dettate dalla particolare attività svolta in termini di progetti innovativi, è istituito il contratto di lavoro a tempo determinato per Imprese ad alto contenuto tecnologico avente le seguenti caratteristiche:
 - a) ha la durata massima di trentasei mesi e può essere anche a part time;
 - b) può essere utilizzato solo da Start Up Tecnologiche di Primo Livello (SUT I) o da Start Up Tecnologiche di Secondo Livello (SUT II). L'utilizzo del presente contratto durante uno dei due periodi agevolati ne esclude l'utilizzo nell'altro periodo.
 - c) può essere utilizzato dall'impresa per un massimo di otto dipendenti avviati e non avviati dalle Liste di Avviamento al Lavoro. Il limite di otto dipendenti è riferito alla contemporanea presenza di personale con tale tipologia di contratto.
2. La comunicazione nominativa preventiva di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato per Imprese ad alto contenuto tecnologico, firmata dal datore di lavoro e dal lavoratore e corredata della documentazione necessaria ad attestare l'esistenza di tutti i requisiti richiesti, è inoltrata all'Ufficio Attività Economiche che deve rispondere entro due giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione esclusivamente in merito al possesso o meno dei requisiti.
3. Può essere effettuata l'assunzione anche di persone che non siano domiciliate o residenti in Italia purché, se provenienti da Paesi non inclusi nello spazio Schengen, siano muniti di visti di ingresso in tale spazio, qualora ci sia previsto dall'Accordo Schengen; in tale caso le persone assunte devono richiedere e ottenere il permesso di soggiorno di cui all'articolo 16 entro trenta giorni lavorativi dall'avvenuta assunzione pena la nullità del contratto di assunzione e la perdita dei requisiti dell'Impresa ad alto contenuto tecnologico legati all'assunzione medesima.
4. Al termine del contratto di lavoro a tempo determinato per dipendenti di Imprese ad alto contenuto tecnologico, l'impresa ha diritto di proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente che ha utilizzato tale forma di contratto per il periodo massimo previsto, con una delle comuni forme di assunzioni previste dalla normativa sammarinese.
5. I lavoratori, di cui al presente articolo, possono altresì beneficiare degli incentivi di cui alla Legge 29 aprile 2014 n. 71 e successive modifiche e integrazioni.
6. Per quanto non regolamentato dal presente articolo si fa riferimento alla normativa generale in materia di lavoro.

Art. 15

(Rapporti di Collaborazione Coordinata e Continuativa a Progetto)

1. Al fine di sostenere l'avvio delle Imprese ad alto contenuto tecnologico con strumenti conformi alle esigenze di flessibilità dettate dalla particolare attività svolta in termini di progetti innovativi, le Imprese ad alto contenuto tecnologico possono avvalersi di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, nel rispetto dei limiti che seguono.
2. Le Start Up Tecnologiche di Primo Livello (SUT I) e le Start Up Tecnologiche di Secondo Livello (SUT II) possono stipulare fino a un numero massimo di 4 contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, indipendentemente dal numero dei lavoratori dipendenti impiegati nell'impresa, in deroga all'articolo 18, comma 1 della Legge 29 settembre 2005 n. 131 così come modificato dall'articolo 5 della Legge 5 ottobre 2011 n. 156.

3. Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto stipulato tra la Start Up Tecnologica committente e il collaboratore può essere rinnovato o prorogato purché la durata complessiva del rapporto non sia superiore a 18 mesi, anche non continuativi. Al termine dei 18 mesi, se la società intende procedere all'assunzione del collaboratore a progetto, è consentita esclusivamente l'assunzione a tempo indeterminato.

4. Per tutti gli aspetti non espressamente derogati, si applica, in quanto compatibile, la disciplina ordinaria in materia di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, di cui alla Legge 29 settembre 2005 n. 131 e successive modifiche.

Art. 16

(Lavoro occasionale e accessorio)

1. All'articolo 2, comma 1 della Legge 19 settembre 2014 n.147 successive modifiche è aggiunta la seguente lettera h):

“h) le attività svolte da imprese ad alto contenuto tecnologico di cui all'articolo 21 della Legge 27 giugno 2013 n. 71.”.

2. L'articolo 7, comma 3 della Legge 19 settembre 2014 n.147 successive modifiche è modificato come segue:

“3. Per coloro che operano nelle attività di cui alle lettere d), e) e h) del comma 1 dell'articolo 2 si applica un unico limite pari a centoventi giornate annue.”.

Art. 17

(Permesso di soggiorno speciale per dipendenti di Imprese ad alto contenuto tecnologico)

1. Il permesso di soggiorno speciale per dipendenti di Imprese ad alto contenuto tecnologico è rilasciato allo straniero, assunto con la tipologia di contratto di cui all'articolo 14 che intenda soggiornare nella Repubblica di San Marino.

2. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere ulteriormente prorogato, anche agli effetti del disposto di cui all'articolo 18, nel caso in cui il rapporto di lavoro prosegua ai sensi del comma 4 dell'articolo 14.

3. La durata del permesso di soggiorno è di un anno ed è rinnovabile annualmente. La cessazione del contratto a tempo determinato di cui all'articolo 14 determina la decadenza del permesso di soggiorno.

4. Lo straniero che intenda richiedere il permesso di soggiorno speciale per Imprese ad alto contenuto tecnologico è tenuto a produrre documentazione che attesti la disponibilità di mezzi sufficienti per la propria sussistenza e di alloggio adeguato per tutta la durata del soggiorno.

5. I lavoratori provenienti da Paesi non inclusi nello spazio Schengen devono essere muniti di visti di ingresso in tale spazio, qualora ciò sia previsto dall'Accordo Schengen.

6. Il richiedente il permesso di soggiorno speciale perché titolare di un contratto di lavoro a tempo determinato per Imprese ad alto contenuto tecnologico deve formulare apposita domanda scritta alla Gendarmeria – Ufficio Stranieri, esibendo passaporto o documento equipollente ritenuto valido dalla Gendarmeria ed allegando i seguenti documenti:

- copia di documento di identità;
- n.4 fototessera;
- il contratto di lavoro di cui all'articolo 6;
- certificato di residenza;
- certificato di stato di famiglia;
- certificato penale rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza;
- certificato di carichi pendenti rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza;

- dichiarazione di disponibilità di alloggio adeguato ovvero copia di contratto di locazione debitamente registrato ovvero altro titolo idoneo, atto a dimostrare la idoneità dell'alloggio;
- documentazione idonea a garantire la disponibilità di mezzi sufficienti per la propria sussistenza.

Il permesso di soggiorno è rilasciato dalla Gendarmeria – Ufficio Stranieri.

7. I controlli della Gendarmeria relativi all'acquisizione di informazioni ulteriori rispetto a quelle che emergono dalla documentazione di cui al comma 6, vengono effettuati successivamente al rilascio del permesso di soggiorno.

8. Per quanto non regolamentato dal presente decreto delegato si fa riferimento alla normativa generale in materia di permessi di soggiorno.

9. Il numero massimo di permessi di soggiorno per Imprese ad alto contenuto tecnologico è per il 2019 di 100. Per gli anni successivi il numero massimo viene disposto nell'ambito della definizione dei flussi di ingresso in territorio.

Art. 18

(Residenza per amministratori e soci di Imprese ad alto contenuto tecnologico)

1. Amministratori e soci che siano dipendenti delle Imprese ad alto contenuto tecnologico possono richiedere, per se stessi e per i propri familiari di cui all'articolo 19, la residenza alla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione secondo le disposizioni di cui alla Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche.

Art. 19

(Permesso di soggiorno speciale per familiari di Imprese ad alto contenuto tecnologico)

1. Lo straniero in possesso di permesso di soggiorno per dipendenti di Imprese ad alto contenuto tecnologico può richiedere il rilascio del permesso di soggiorno speciale per familiari Imprese ad alto contenuto tecnologico per i seguenti familiari:

- a) coniuge non legalmente separato e per il quale non siano in corso le procedure di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili o annullamento del matrimonio;
- b) figlio di età non superiore a 25 anni legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, purché non sia coniugato o convivente more uxorio e, nel caso di minori, a condizione che l'altro genitore, qualora sia noto ed in vita, abbia prestato il suo consenso ovvero tale consenso sia stato espresso dall'autorità giudiziaria;
- c) figlio legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, qualora non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento a causa di disabilità.

Salvi casi di forza maggiore, da comprovarsi debitamente dal richiedente il permesso, il ricongiungimento familiare deve essere richiesto entro dodici mesi dalla data di immigrazione in Repubblica del richiedente il permesso ed è rilasciato dalla Gendarmeria – Ufficio Stranieri.

2. Lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare deve dimostrare la disponibilità:

- a) di un alloggio adeguato per sé e per i familiari per i quali si intende richiedere il ricongiungimento;
- b) di un reddito annuo adeguato al sostentamento proprio e dei familiari per i quali si intende richiedere il ricongiungimento. Il reddito non può essere inferiore a euro 18.000,00 per il titolare del permesso a cui vanno addizionati euro 6.000,00 per ogni familiare a carico del medesimo.

3. Fatta salva l'esistenza di convenzioni bilaterali che disciplinino diversamente la materia, i familiari in possesso di permesso di soggiorno speciale non hanno diritto all'erogazione di prestazioni sanitarie gratuite né di alcuna prestazione di tipo economico o assistenziale da parte dell'Istituto per la Sicurezza Sociale e dello Stato; lo straniero che intenda richiedere il permesso di soggiorno speciale per familiari Imprese ad alto contenuto tecnologico è quindi tenuto a stipulare

idonea polizza assicurativa valida sul territorio della Repubblica a copertura del rischio di malattie, infortunio e maternità avente copertura annua minima di euro 30.000,00 o a produrre documentazione che dimostri copertura sanitaria nel Paese di provenienza, e che sia riconosciuta valida dagli uffici preposti dall'ISS a copertura di ogni evento, per ogni familiare per cui richiede tale permesso.

4. Il permesso di soggiorno speciale rilasciato allo straniero in base al comma 1 consente, nel caso di minori, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale.

5. Lo straniero in possesso di permesso di soggiorno per dipendenti di Imprese ad alto contenuto tecnologico può richiedere il permesso per convivenza di cui all'articolo 15, comma 1 lettera a) della Legge 28 giugno 2010 n. 118.

6. La documentazione da presentare per il rilascio del permesso speciale è quella di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 14 del Decreto Delegato 26 novembre 2010 n.186.

7. La perdita dei requisiti del soggetto di cui al comma 1 comporta l'immediata decadenza per sé e per i familiari del permesso di soggiorno.

TITOLO IV

INCENTIVI PER LE IMPRESE AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO

Art. 20

(Esenzioni dall'Imposta Generale sui Redditi)

1. Le Start Up Tecnologiche di Primo Livello (SUT I) sono esentate dal pagamento dell'imposta generale sui redditi prevista dalla Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche.

2. Le Start Up Tecnologiche di Secondo Livello sono tenute al pagamento dell'imposta generale sui redditi prevista dalla Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche, la cui aliquota è fissata nella misura del 4%.

3. Le Società Altamente Tecnologiche (SAT) sono tenute al pagamento dell'imposta generale sui redditi prevista dalla Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche, la cui aliquota è fissata nella misura del 8% per i primi 5 anni.

4. Decorso il termine di cui al comma 3, le Società Altamente Tecnologiche sono tenute al pagamento dell'imposta generale sui redditi prevista dalla Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche, la cui aliquota è fissata nella misura ordinaria prevista per legge.

Art. 21

(Incentivi fiscali per investimenti effettuati da persone giuridiche nelle Imprese ad alto contenuto tecnologico)

1. Fatte salve norme di rango superiore che prevedano limiti alla defiscalizzazione di redditi derivanti da beni immateriali, per i soggetti persone giuridiche residenti nel territorio della Repubblica di San Marino che effettuano conferimenti, in denaro o in natura, nelle Imprese ad alto contenuto tecnologico, è riconosciuta una deduzione dall'imposta generale sui redditi prevista dalla Legge 16 dicembre 2013 n.166 individuata nella misura che segue:

- a. nella misura del 60 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati nei confronti di Start Up Tecnologiche di Primo Livello, per un importo non superiore a euro 2.000.000,00;
- b. nella misura del 30 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati nei confronti di Start Up Tecnologiche di Secondo Livello, per un importo non superiore a euro 2.000.000,00;
- c. nella misura del 15 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati nei confronti di Società Altamente Tecnologiche, per un importo non superiore a euro 2.000.000,00.

2. Le agevolazioni previste dalla presente norma si applicano ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo di azioni o quote delle Imprese ad alto

contenuto tecnologico o delle società di capitali che investono prevalentemente in Imprese ad alto contenuto tecnologico, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione.

3. Si considerano conferimenti in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti di capitale, eccezion fatta per i crediti risultanti da cessione di beni o prestazioni di servizi.

4. Al fine di individuare se l'investimento ricade in un periodo d'imposta agevolato, i conferimenti di cui al comma 1 rilevano nel periodo d'imposta in corso alla data del deposito per l'iscrizione nel Registro delle società dell'atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale. I conferimenti che derivano dalla conversione di obbligazioni rilevano, invece, nel periodo d'imposta in corso alla data in cui ha effetto la conversione.

5. Le agevolazioni previste dalla presente norma spettano a condizione che i soggetti investitori ricevano e conservino copia del piano d'investimento della Imprese ad alto contenuto tecnologico, contenente informazioni dettagliate sull'oggetto della prevista attività, sui relativi prodotti, nonché sull'andamento attuale e previsto delle vendite.

6. Il diritto ai benefici di cui alla presente disposizione decade se, entro due anni dalla data in cui rileva l'investimento, si verifica la cessione (anche parziale) a titolo oneroso delle partecipazioni ricevute in cambio degli investimenti agevolati, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimenti di diritti reali di godimento, i conferimenti effettuati in Start Up innovative.

Art. 22

(Deduzione fiscale per il capitale proprio per le persone giuridiche che investono nelle Imprese ad alto contenuto tecnologico)

1. I soggetti passivi d'imposta di cui al Titolo III della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e che effettuano conferimenti, in denaro o in natura, nelle Imprese ad alto contenuto tecnologico nei periodi d'imposta indicati al comma 1 dell'articolo 20, possono portare in deduzione dal reddito imponibile, determinato secondo le regole previste dal medesimo Titolo, una quota del 20 per cento corrispondente all'incremento del capitale proprio, al netto del risultato di esercizio in corso, in ciascun periodo d'imposta.

2. Le disposizioni del comma 1 si intendono in deroga all'articolo 74 della Legge 16 dicembre 2013 n.166.

Art. 23

(Detrazioni fiscali per i privati investitori)

1. Fatte salve norme di rango superiore che prevedano limiti alla defiscalizzazione dei redditi derivanti da beni immateriali, per i soggetti persone fisiche residenti nel territorio della Repubblica di San Marino che effettuano conferimenti, in denaro o in natura, nelle Imprese ad alto contenuto tecnologico di cui al presente decreto delegato, è riconosciuta una detrazione dall'imposta generale sui redditi prevista dalla Legge 16 dicembre 2013 n.166 individuata nella misura che segue:

- a. nella misura del 80 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati nei confronti di SUT I, per un importo non superiore a euro 1.000.000,00;
- b. nella misura del 60 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati nei confronti di SUT II, per un importo non superiore a euro 1.000.000,00;
- c. nella misura del 20 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati nei confronti di SAT, per un importo non superiore a euro 1.000.000,00.

2. Per le società di persone l'importo per il quale spetta la detrazione prevista dal comma 1 è determinato in capo ai soci persone fisiche in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili, come risultanti da atto pubblico o scrittura privata autenticata. Il suddetto limite di euro

1.000.000,00 si applica con riferimento al conferimento effettuato dalla società di persone nelle Imprese ad alto contenuto tecnologico.

3. L'eventuale eccedenza della detrazione può essere riportata in avanti in detrazione dall'imposta generale sul reddito lorda dovuta nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare. Analogamente, qualora la detrazione sia superiore al reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

4. Le agevolazioni previste dalla presente norma si applicano ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo di azioni o quote delle Imprese ad alto contenuto tecnologico o delle società di capitali che investono prevalentemente in Imprese ad alto contenuto tecnologico, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione. Si considerano conferimenti in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti di capitale, eccetto i crediti risultanti da cessione di beni o prestazioni di servizi.

5. Al fine di individuare se l'investimento ricade in un periodo d'imposta agevolato, i conferimenti di cui al comma 1 rilevano nel periodo d'imposta in corso alla data del deposito per l'iscrizione nel Registro delle società dell'atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale. I conferimenti che derivano dalla conversione di obbligazioni rilevano, invece, nel periodo d'imposta in corso alla data in cui ha effetto la conversione.

6. Le agevolazioni previste dalla presente norma spettano a condizione che i soggetti investitori ricevano e conservino copia del piano di investimento della Start Up ad alta tecnologia, contenente informazioni dettagliate sull'oggetto della prevista attività, sui relativi prodotti, nonché sull'andamento attuale e previsto delle vendite.

7. Il diritto ai benefici di cui alla presente disposizione decade se, entro due anni dalla data in cui rileva l'investimento, si verifica la cessione, anche parziale, a titolo oneroso delle partecipazioni ricevute in cambio degli investimenti agevolati, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimenti di diritti reali di godimento i conferimenti effettuati in Imprese ad alto contenuto tecnologico.

Art. 24

(Esenzione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni)

1. Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni, qualificate e non qualificate, nelle Imprese ad alto contenuto tecnologico, non concorrono alla formazione del reddito nella misura che segue:

- a) al 100% del loro valore qualora entro due anni dal loro conseguimento vengano reinvestite in società che svolgono la medesima attività;
- b) al 50% del loro valore in tutti gli altri casi diversi da quello previsto alla lettera a).

2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica anche alle plusvalenze derivanti dalla cessione di strumenti finanziari partecipativi o di contratti di associazione in partecipazione equiparati relativi alle medesime società.

3. Il regime agevolativo di cui ai commi che precedono opera al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) la società cui le partecipazioni si riferiscono è una Impresa ad alto contenuto tecnologico;
- b) l'esenzione non può in ogni caso eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque anni anteriori alla cessione, per l'acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, di beni immateriali ammortizzabili, nonché per spese di ricerca e sviluppo.

TITOLO V
CONSORZIO PER LA RICERCA E LO SVILUPPO

Art 25

(Consorzio per la ricerca e lo sviluppo)

1. Due o più imprese o gli enti di ogni tipo, tanto di diritto sammarinese che estero, possono costituire un consorzio per la ricerca e lo sviluppo.
2. Con il contratto di consorzio per la ricerca e lo sviluppo i consorziati istituiscono un'organizzazione comune per sviluppare un determinato progetto di ricerca o di sviluppo di un prodotto, un servizio, un processo o una tecnologia.
3. Ai fini della validità del contratto, almeno una delle imprese consorziate deve essere un'Impresa ad alto contenuto tecnologico, ai sensi del presente decreto delegato.

Art. 26

(Forma e contenuto del contratto)

1. Il contratto di consorzio per la ricerca e lo sviluppo è stipulato nella forma di scrittura privata autenticata a pena di nullità.
2. Esso deve indicare:
 - a. l'oggetto e la durata del consorzio;
 - b. la descrizione del progetto di ricerca o di sviluppo;
 - c. la sede dove verrà prevalentemente svolta l'attività;
 - d. gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati;
 - e. le attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in ordine alla rappresentanza in giudizio;
 - f. le condizioni di ammissione di nuovi consorziati;
 - g. i casi di recesso e di esclusione;
 - h. le sanzioni per l'inadempimento degli obblighi dei consorziati.

Art. 27

(Registrazione del contratto)

1. Il contratto di cui agli articoli che precedono deve essere registrato presso l'Ufficio del Registro e Conservatoria della Repubblica di San Marino entro 30 giorni dalla sua stipula.
2. L'imposta di registro prevista per il contratto di cui agli articoli che precedono è fissata in misura fissa pari a euro 70,00.
3. La registrazione del contratto ha natura costitutiva. In mancanza verrà applicata la disciplina sulle associazioni non riconosciute.

Art. 28

(Organi consortili)

1. Gli organi consortili hanno la rappresentanza sostanziale e processuale di tutte le imprese consorziate, per tutte le questioni derivanti dal contratto di consorzio per la ricerca e lo sviluppo.
2. Gli organi consortili rispondono ai consorziati in base alle norme sul mandato.

Art. 29
(Fondo consortile)

1. I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile che deve essere impiegato esclusivamente per il perseguimento dell'oggetto del consorzio per la ricerca e lo sviluppo.
2. Il fondo consortile deve essere costituito nella forma di trust di scopo, ai sensi della Legge 1 marzo 2010 n. 42 e successive modifiche e integrazioni, entro 120 giorni dalla registrazione del contratto di consorzio di cui agli articoli che precedono, a pena di nullità di quest'ultimo.
3. Per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.
4. Delle obbligazioni assunte in nome del consorzio, dalle persone che ne hanno la rappresentanza, risponde solo ed esclusivamente il fondo consortile.

Art. 30
(Cause di scioglimento)

1. Il contratto di consorzio si scioglie:
 - a. per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;
 - b. per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di conseguirlo;
 - c. per volontà unanime dei consorziati;
 - d. per le altre cause previste nel contratto.

Art. 31
(Agevolazioni per i consorziati)

1. Fatte salve norme di rango superiore che prevedano limiti alla defiscalizzazione dei redditi derivanti da beni immateriali, i contributi in denaro effettuati dai consorziati nel fondo consortile sono deducibili dall'imposta sul reddito dell'impresa consorziata nella misura del 20%, per un importo non superiore a euro 50.000,00 annui.
2. Il diritto ai benefici di cui al comma 1 decade in caso di scioglimento del consorzio entro l'anno fiscale successivo a quello in cui sono state godute le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo.

TITOLO VI
WORK FOR EQUITY

Art. 32
(Assegnazione di quote a titolo retributivo)

1. Le Imprese di cui al presente decreto delegato possono assegnare quote societarie oppure diritti per l'acquisto o la sottoscrizione di quote societarie ad amministratori, dipendenti, lavoratori a contratto, collaboratori, consulenti a fronte dell'apporto di prestazioni di opere e di servizi.
2. Le quote societarie destinate alle finalità di cui al comma 1 devono essere quote di proprietà della società stessa, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera d) e dell'articolo 13, comma 5, lettera d).
3. La società che intenda avvalersi della facoltà di cui al comma 1 deve stipulare con il beneficiario apposito contratto, ai sensi dell'articolo 33 del presente decreto delegato.

Art. 33
(Contratto “work for equity”)

1. La società che intenda avvalersi della facoltà di cui all'articolo 32 deve stipulare apposito contratto con il beneficiario nelle forme e nei modi di cui al presente articolo.
2. Il contratto di cui al presente articolo deve essere redatto in forma di scrittura privata autenticata e registrato ai sensi delle vigenti normative, a pena di nullità.
3. Esso deve indicare a pena di nullità:
 - a. dati anagrafici del beneficiario;
 - b. dati della società emittente;
 - c. delibera dell'Assemblea dei soci in forza della quale viene stipulato il contratto “work for equity”;
 - d. descrizione dettagliata del tipo di opera o di servizio da rendere;
 - e. valorizzazione degli apporti;
 - f. diritti e i doveri attribuiti dalle quote;
 - g. maturazione e modalità di attribuzione delle quote o dei diritti per l'acquisto o la sottoscrizione di quote;
 - h. performance e/o obiettivi a cui è condizionata l'attribuzione delle quote o dei diritti per l'acquisto o la sottoscrizione di quote e criteri oggettivi di valutazione;
 - i. conseguenze in caso di mancata prestazione dell'opera o del servizio.

Art. 34
(Trattamento fiscale)

1. Le quote attribuite a fronte dell'apporto di opere e servizi resi in favore di Imprese di cui al presente decreto delegato, ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali, resi nei confronti degli stessi, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l'apporto al momento della loro attribuzione.
2. Il reddito di lavoro derivante dall'assegnazione, da parte delle Imprese di cui al presente decreto delegato ai propri amministratori, dipendenti o lavoratori a contratto di quote o di ogni altro diritto per l'acquisto o la sottoscrizione di quote, non concorre alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi.
3. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto a condizione che le quote o i diritti oggetto di assegnazione non siano riacquistati dalla società emittente o da altro soggetto che controlla o che è controllato dalla società emittente.

TITOLO VII
NORME TRASITORIE

Art. 35
(Disposizioni transitorie)

1. Le Imprese Start Up che alla data di entrata in vigore del presente decreto delegato risultano già iscritte al Registro delle Imprese Start Up ad alta tecnologia previsto all'articolo 4 del Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.116, hanno la facoltà di optare di essere iscritte nel Registro delle Imprese ad alto contenuto tecnologico e di conseguenza di essere sottoposte alla disciplina di cui al presente decreto delegato, divenendo Start Up Tecnologica di Secondo Livello (SUT II), e pertanto abbandonando la precedente prevista dal Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.116 e successive modifiche.

2. Le start up di cui al comma 1 devono comunicare l'opzione per il nuovo regime entro il 31 luglio 2019 all'Ufficio Attività Economiche e a San Marino Innovation S.p.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, pena la decadenza del diritto di esercitare la medesima.

3. La disciplina di cui al Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.116 e successive modifiche, nonché tutte le norme che richiamano ovvero sono connesse a questo, continuano ad avere applicazione per le Imprese start up che alla data di entrata in vigore del presente decreto delegato risultano già iscritte nel Registro delle Imprese Start Up ad alta tecnologia e che non esercitino l'opzione di cui ai superiori commi nei termini e modi da questi previsti, sino all'esaurimento del periodo di permanenza di ciascuna società nel regime disciplinato all'articolo 3 del Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.116.

Art.36
(Abrogazioni)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 35, è abrogato il Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.116 e successive modifiche.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 4 febbraio 2019/1718 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Mirco Tomassoni – Luca Santolini

p. IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
IL SEGRETARIO DI STATO
Eva Guidi